

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con domanda depositata in data 12.02.2009 [REDACTED], nella sua qualità di procuratore della [REDACTED] chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento [REDACTED] per l'importo complessivo di € 39186,35 in via chirografaria, per saldo a debito del conto corrente n. 4126/26 e interessi, nonché per residuo finanziamento n. 01432399 ed interessi.

In sede di verifica dei crediti il giudice delegato escludeva il credito in quanto "la documentazione prodotta è priva di data certa anteriore alla dichiarazione di Fallimento"; inoltre rilevava l'inidoneità della documentazione prodotta, sotto diversi profili, a comprovare l'ammontare del credito.

Con ricorso ex art. 98 lf depositato il 13.11.2009, [REDACTED] proponeva opposizione allo stato passivo insistendo per l'ammissione del proprio credito; evidenziava che la prova della data certa poteva essere desunta dai documenti contabili prodotti dalla Banca durante lo svolgimento del rapporto e dagli estratti conto certificati ex art. 50 D.lgs n. 385/1993. Contestava inoltre la fondatezza di tutti gli ulteriori motivi che avevano portato all'esclusione del credito.

Costitutosi in giudizio, il fallimento [REDACTED] contestava integralmente le argomentazioni della ricorrente e insistendo sugli originali motivi di esclusione, concludeva per il rigetto dell'opposizione.

IL CASO.it

Sentite le parti all'udienza del 02.02.2010, il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.

L'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED] è infondata e come tale deve essere respinta.

La documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a fornire la prova della data certa dei contratti sottoscritti dalla [REDACTED] oggetto di contestazione. (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 17691 del 02/09/2004 "In tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, compete al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e quindi la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - proporre l'eccezione dell'assenza di data certa nella scrittura privata contestata").

Né la ricorrente attraverso l'ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione allo stato passivo, ad integrazione di quella depositata in sede di domanda di ammissione al passivo,

è riuscita a superare l'eccezione mossa dal Fallimento. Esaminati i predetti documenti, il Collegio ribadisce la mancanza di prova della data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento con riferimento sia al contratto di conto corrente sia al contratto di finanziamento posti a fondamento del credito azionato dalla ██████████

È infatti insufficiente a tale scopo la produzione degli estratti conto, peraltro avvenuta nel caso di specie non in modo completo, in quanto trattasi di documenti formati dalla stessa banca nell'interesse della quale agisce Italfondario e pertanto inidonei a fornire la prova certa della data delle scritture private cui si riferiscono (cfr. Cass. Sez. 1. Sentenza n. 7964 del 01/04/2009 *"In sede di accertamento dello stato passivo nell'amministrazione straordinaria, ai fini della decisione circa l'opponibilità alla procedura di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, allorchè sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati, in forma esemplificativa e non tassativa, nell'art. 2704, primo comma, cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), è compito del giudice di merito valutare caso per caso la sussistenza e l'idoneità del fatto equipollente a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità"*).

IL CASO.it

Ancora non valgono a conferire data certa e non sono idonei a soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante con riferimento al credito corrispondente al saldo del rapporto intercorso con la società fallita gli estratti di saldaconto certificati conformi ai sensi dell'art. 50 T.U.B., la cui valenza probatoria è peraltro limitata al procedimento monitorio.

Va, in proposito, rilevato come -in sede di accertamento del passivo fallimentare- la valenza probatoria degli estratti conto e dei documenti contabili formati dallo stesso creditore sia influenzata dalla circostanza che il giudizio non si svolge tra le parti del rapporto contrattuale dal quale il credito deriverebbe, ma tra una di esse ed il fallimento.

Pertanto contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'onere probatorio che, a norma dell'art. 2697 c.c., chi si afferma creditore deve assolvere non è in alcun modo attenuato nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo e deve essere soddisfatto in modo rigoroso, senza possibilità di utilizzare meccanismi di presunzione o di semplificazione probatoria previsti nell'ambito dei rapporti tra banche e clienti. (cfr. Cass. Sez. 1. Sentenza n. 6465 del 09/05/2001 *"L'istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare pienu*

8
35
1
20

prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 cod. civ. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, "ex" art. 1832 cod. civ., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni").

IL CASO.it

Il rigetto del ricorso in ordine al profilo evidenziato assorbe l'esame degli ulteriori e contestati motivi di esclusione del credito.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'opposizione allo stato passivo presentata da [redacted] deve essere respinta per mancanza di prova.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Vigevano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento [redacted] che si liquidano in complessive € [redacted] di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, € [redacted] per spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vigevano il 23 marzo 2010.

Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Peschiera)

Il Giudice estensore
(dott.ssa Maria Rita Cordova)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
di Vigevano, oggi 25 MAR 2010

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE CI
Luigi Valter Malaspina
Roberto Luigi Volte



E' copia conforme all'originale
Vigevano, 25 MAR 2010
[Signature]